

XVI legislatura

A.S. 2095:

**"Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Moldova per evitare le
doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e
per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il
3 luglio 2002"**

Maggio 2010
n. 29



servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Ha collaborato il dott. Dario Pezzati nell'ambito di uno stage di studio presso il Servizio Bilancio del Senato

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 3 del ddl di ratifica (Copertura finanziaria)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5 (Stabile organizzazione).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 10 (Dividendi).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11 (Interessi).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 (Canoni).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 13 (Utili di capitale).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 14 (Professioni indipendenti).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15 (Lavoro subordinato)</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 17 (Artisti e sportivi)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 21 (Studenti)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 22 (Altri redditi)</i>	<i>17</i>

PREMESSA

Il presente disegno di legge autorizza la ratifica della Convenzione stipulata tra l'Italia e la Moldova a Roma il 3 luglio 2002, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Attualmente è ancora in vigore la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985 e ratificata in Italia con la legge n. 311 del 1988, la cui applicazione è stata estesa ai Paesi ex membri dell'URSS, tra cui la Moldova.

La Convenzione in esame è ispirata allo schema-base degli accordi di specie riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

La sfera soggettiva di riferimento è relativa alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti; per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, la convenzione si rivolge alle imposte sul reddito e sul patrimonio in vigore nei due Paesi al momento della stipula dell'accordo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Convenzione, le imposte coinvolte riguardano: per l'Italia l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; per la Moldova l'imposta sul reddito e l'imposta sulla proprietà.

La presente Convenzione è corredata di una RT che utilizza per le quantificazioni i dati disponibili per gli anni 2007 e 2008 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2008 e 2009.

Si procede di seguito ad analizzare l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, contenente la copertura finanziaria e, a seguire, gli articoli della Convenzione in oggetto ritenuti più rilevanti ai fini di potenziali variazioni di gettito. Si rileva che, ai fini della quantificazione dei riflessi sul gettito attribuibili all'entrata in vigore della Convenzione bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni, la RT si riferisce al differenziale individuato prendendo come riferimento il quadro regolatorio preesistente, contenuto nella citata legge n. 311 del 1998.

Articolo 3 del ddl di ratifica
(Copertura finanziaria)

L'articolo 3 del disegno di legge dispone che all'onere derivante dalla ratifica della Convenzione in oggetto, valutato in 16.000 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997.

Al riguardo, si rileva che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la riduzione riguarda la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e si sottolinea che a tale modalità

di copertura si è fatto più volte ricorso, in relazione ad altre ratifiche, sia nel 2009 che nel 2010; in particolare, lo scorso 21 aprile la Commissione bilancio del Senato ha espresso, con riferimento ad una analoga copertura inserita in un disegno di legge contenente la ratifica di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un parere non ostativo con osservazioni¹.

In particolare, si sottolinea che l'autorizzazione di spesa in oggetto confluisce in un capitolo di carattere generale relativo a contributi obbligatori ad organismi internazionali (2302 del Ministero degli esteri) classificato contabilmente come spese obbligatorie al 100%. La quantificazione originaria dell'onere recato dalla legge n. 170 del 1997, contenuta nella RT allegata al corrispondente disegno di legge di legge iniziale², indicava un importo complessivo pari a 726 mln di lire, relativo sostanzialmente a spese di missione e a contributi al funzionamento del Segretariato³. Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2010 indica che l'apporto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, articolo 3, comma 1 - nell'ambito dell'UPB 1.4.2 - è pari a 353.050 euro. Sarebbe opportuno pertanto verificare se tali spese vengano

¹ Cfr. parere sull'A.S. 2024, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007", in SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni*, 21 aprile 2010, pag. 178. L'osservazione è volta ad evidenziare che la modalità di copertura impiegata non avrebbe dovuto essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali; invitava inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze "ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per le altre ratifiche, recanti identica copertura, già presentate alle Camere e non ancora discusse".

² Cfr. XIII Legislatura, A.S. 2128.

³ Nel dettaglio, erano indicati 640 mln per sostenere le spese del bilancio amministrativo del Segretariato dell'UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification), 30 mln per consentire la partecipazione alle riunioni della Conferenza delle Parti a New York e circa 56 mln per la partecipazione di tre funzionari a quattro riunioni annue, sempre a New York, dell'apposito Comitato della scienza e della tecnologia.

tuttora affrontate, in quanto, in caso affermativo, la riduzione dell'autorizzazione di spesa potrebbe rendere necessario il reintegro delle minori somme a disposizione mediante corrispondente prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009.

Se, infatti, da un punto di vista strettamente formale, la copertura mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa pregressa risulta coerente con le modalità di copertura previste dalla legge di contabilità, va però osservato che il reiterato utilizzo della medesima fonte di copertura per una serie di successivi provvedimenti fa emergere un utilizzo improprio, come se si trattasse di un fondo, dell'autorizzazione di spesa in questione, il che tramuta la modalità di copertura in una fattispecie abolita nel 1996, ossia utilizzando somme non spese di bilancio.

La RT associa alla Convenzione in esame un minor gettito pari a 16 mln in ragione d'anno, 6 dei quali con riferimento all'articolo 16 (Professioni indipendenti) e 10 all'articolo 22 (Altri redditi). Considerando che l'articolo 30 stabilisce che gli effetti si producano, con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati dall'anno successivo a quello della ratifica e, con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano dall'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore, l'effetto di cassa, considerando una entrata in vigore entro l'anno 2010, viene individuato a partire dal 2011.

Al riguardo, con riferimento alle valutazioni finanziarie contenute nella citata RT, è opportuna un'osservazione di carattere generale sulla convenzione in esame, al di là del contenuto di ogni singolo articolo. Ci si riferisce ad un potenziale fattore di espansione dell'interesse degli operatori economici italiani legato alla vicinanza geografica della Moldavia rispetto ai confini dell'Unione europea. A tal proposito si segnala che nel corso di un incontro svoltosi nel maggio 2009 i rappresentanti italiani hanno manifestato l'interesse dell'Italia a sviluppare accordi di collaborazione industriale con le industrie moldave in vari settori produttivi, come l'industria tessile, l'industria delle calzature, le costruzioni, la logistica, l'energia, nonché l'industria agroalimentare⁴.

Tale considerazione potrebbe comportare un progressivo allargamento delle relazioni commerciali tra i due Paesi, da cui potrebbero scaturire effetti incrementali sulle basi imponibili prese a base della quantificazione, che si rifà a un criterio meramente "storico" nella stima degli effetti sul gettito, piuttosto che effettuare ipotesi in termini previsionali sull'andamento delle variabili in questione.

Per quanto attiene i singoli articoli della Convenzione verranno trattati di seguito alcuni di quelli contemplati nella RT, nonché altre disposizioni non considerate nella RT, ma rilevanti per quanto di competenza.

⁴ Cfr. ICE, Nota Congiunturale Moldavia, Novembre 2009.

Articolo 5
(Stabile organizzazione)

In ordine al concetto di stabile organizzazione, rilevante ai fini dell'imponibilità del reddito prodotto all'estero, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca lo schema OCSE del 1963. Tale definizione rileva anche ai fini della valutazione degli effetti di gettito dei successivi articoli 7, 10, 11, 15.

Al riguardo, stante il quadro economico della Repubblica moldava⁵, si osserva che le dinamiche bilaterali con contenuto imprenditoriale richiedono un'analisi puntuale in merito ai profili definatori della stabile organizzazione, la cui qualificazione gioca un ruolo dirimente nell'assegnazione del perimetro impositivo dei diversi redditi che ne richiamano il concetto nella loro disciplina. Occorre valutare, pertanto, se esistano difformità qualitative tra la figura della stabile organizzazione recepita nelle Convenzioni pattizie e la previgente "rappresentanza permanente" di cui all'articolo 4 del precedente Trattato. Pur mutuando la preesistente definizione di "sede fissa di affari", il modello Ocse enumera una serie di fattispecie che circostanziano in modo inequivocabile ciò che, precedentemente, poteva rivelarsi non del tutto pacifico. Anche fra le casistiche derogatorie di cui al successivo paragrafo 3, occorre un chiarimento sulla reale sovrapponibilità delle definizioni con gli istituti altrimenti

5 «.....l'andamento degli investimenti esteri fino al 2008 è stato in continuo incremento, per una serie di condizioni favorevoli tuttora presenti e che potrebbero favorire una ripresa degli investimenti una volta superata la crisi economica e politica: basso costo della manodopera, prospettive di crescita produttiva, regime preferenziale con la Csi che favorisce le esportazioni dei beni prodotti in Moldavia, incentivi fiscali.», ICE, Nota Congiunturale Moldavia, Novembre 2009.

delineati nel precedente accordo bilaterale. La disamina appare opportuna alla luce della fitta presenza imprenditoriale italiana sul territorio moldavo⁶ che, in alcune situazioni *borderline*, potrebbe implicare la traslazione sotto l'area impositiva moldava, generando effetti negativi per l'Erario italiano.

In effetti, la precedente convenzione annoverava tra le casistiche per le quali era esclusa la figura della “rappresentanza permanente” , le fattispecie inerenti la progettazione connessa ai lavori di costruzione, di ingegneria, di sperimentazione di campioni di merci, di macchinari, attrezzature, nonché di assistenza tecnica ai macchinari ed alle attrezzature; da una prima analisi tali figure, ai sensi dell’attuale convenzione in esame, sembrano invece idonee a ricadere nella casistica di stabile organizzazione, con la conseguenza che i redditi ad esse riferibili confluirebbero nella base imponibile dello Stato estero, in cui esse insistono.

Articolo 10 ***(Dividendi)***

In riferimento alla disciplina dei dividendi, fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate per un'eventuale ritenuta alla fonte; in ragione dello *status* del percipiente l'accordo in

⁶ Al 1.10.2009 risultano operanti in tale Stato 736 aziende a capitale italiano (Elaborazione ICE su dati della Camera di Registrazione di Stato).

esame prevede una duplice aliquota⁷, a fronte di un'unica percentuale d'imposta precedentemente definita nella misura del 15%. Quindi la RT considera la possibilità che il fisco italiano possa ottenere un recupero di gettito, generato dal minor credito di imposta vantato da società od enti che percepiscono un dividendo da partecipazione non superiore al 25% del capitale; tale maggior gettito potrebbe in parte compensare la riduzione (per alcune ipotesi) della ritenuta applicata sui flussi di utili in uscita dall'Italia verso società ed enti fiscalmente residenti in Moldova.

Al riguardo, occorrerebbe approfondire le eventuali variazioni finanziarie di natura fiscale, che potrebbero essere generate da un incremento dei flussi di dividendi, dovuti ad aumento dei rapporti commerciali tra aziende italiane partecipate e aziende italiane insediate stabilmente in Moldova; nel caso di crescita di tali flussi si potrebbe generare un decremento di gettito per il fisco italiano dovuto alla crescita del flusso di dividendi verso la Moldova non più compensabile con il minor credito d'imposta vantato da società ed enti italiani.

Inoltre, qualora ricorra la fattispecie di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo⁸, la tassazione avverrà esclusivamente nel paese di produzione dei dividendi; richiamando quanto già evidenziato nel precedente punto relativo alle stabili organizzazioni, si evidenzia una possibile perdita di gettito connessa all'assoggettamento di tali flussi alla sola tassazione moldava.

⁷ Nel caso di società con almeno il 25% di partecipazione nella società che distribuisce dividendi, l'aliquota della ritenuta alla fonte è del 5%; nei restanti casi l'aliquota di ritenuta è del 15%.

⁸ Ossia che la partecipazione da cui derivano i dividendi sia ricollegabile ad una stabile organizzazione o ad una professione indipendente esercitata dal beneficiario residente nell'altro Stato contraente.

Articolo 11

(Interessi)

Nel caso specifico degli interessi, oltre al criterio generale di tassazione nello Stato di residenza del percettore, è prevista la possibilità per lo Stato di residenza del soggetto che paga gli interessi di trattenere una ritenuta alla fonte nella misura massima del 5%, qualora il percipiente sia il reale beneficiario. In più la disposizione recata dal punto 4 dell'articolo in esame contempla il caso in cui il beneficiario degli interessi, residente in un altro stato membro, eserciti nello stato dal quale proviene il flusso di interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione; in tal caso ed a condizione che i flussi finanziari siano ricollegati effettivamente alla stabile organizzazione, gli interessi sono imponibili in detto ultimo stato in deroga alla disposizione della residenza del soggetto percettore.

Al riguardo, occorre chiarire se in tale caso possa aversi una modifica delle attuali posizioni fiscali tra Stati contraenti; va da sé infatti, che nel caso si verifichi la fattispecie analizzata l'imposizione fiscale sembra essere ad esclusivo vantaggio dello Stato nel quale risiede il soggetto che paga gli interessi a fronte della precedente normativa pattizia che vedeva sempre e comunque l'imposizione a vantaggio dello Stato in cui era residente il soggetto percettore.

Nel caso generale tale disposizione non sembra al momento in grado, come rilevato dalla RT, di produrre modifiche rilevanti sul lato dei flussi provenienti dall'Italia, stante la mera natura di interessi

bancari e postali dei flussi in essere, nonché la circostanza che, eventualmente, si tratterebbe di una situazione più favorevole per l'Erario italiano.

Va osservato peraltro che la RT dovrebbe in qualche modo contemplare la circostanza che, qualora la Moldova decida di applicare la tassazione del 5% - stante una presenza di imprese italiane in Moldova stimata in 736 unità nonché l'ingresso nel mercato moldavo di alcuni istituti di credito italiano⁹ -, è probabile che possano sussistere anche relazioni finanziarie tra imprese moldave e soggetti terzi italiani tali da ingenerare la fattispecie di cui all'art. 11, paragrafo 2, del Trattato, di qui producendo una contrazione del gettito per effetto del credito d'imposta di cui all'art. 24 della Convenzione.

Articolo 12

(Canoni)

In materia di *royalties*, fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le Parti hanno raggiunto un compromesso su una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento.

La RT evidenzia che la precedente convenzione non prevedeva alcuna ritenuta per la fattispecie in esame; quindi l'eventualità di maggior gettito per l'erario italiano è ricondotta all'ipotesi dell'applicazione della ritenuta del 5% sui canoni percepiti da

⁹ ICE, Nota Congiunturale Moldava, Novembre 2009

residenti in Moldova. Tuttavia dai dati disponibili presso l'anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2008 non risultano flussi finanziari in tal senso; la RT evidenzia invece la possibilità dell'insorgenza del credito di imposta vantato da residenti italiani percettori di canoni provenienti dalla Moldova. Conclude dicendo che l'incidenza sul gettito si ritiene non sia di rilevanza alcuna.

Al riguardo occorre sottolineare che l'inesistenza di prelievi impositivi specifici nella precedente convenzione produce la possibilità, almeno nel breve periodo, di avere effetti finanziari dovuti all'insorgenza del maggior credito di imposta derivante dai canoni percepiti da residenti italiani.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo anche alla luce di possibili incrementi dei flussi finanziari e commerciali tra i due paesi, così come finora evidenziato.

Articolo 13 ***(Utili di capitale)***

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gains*», il criterio di tassazione adottato è conforme al modello OCSE e prevede che le plusvalenze:

- dei beni immobili, siano tassate laddove è situato il bene;
- dei beni mobili riconducibili ad una stabile organizzazione o ad una base fissa, vengano tassate laddove queste ultime siano ubicate;

- relative a navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, siano di competenza fiscale del Paese ove è localizzata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Tutte le altre forme di redditi assimilabili a tale categoria ma non espressamente disciplinati saranno tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore.

La RT menziona alcuni strumenti finanziari che fuoriusciranno dal perimetro impositivo italiano, specificando tuttavia che non esistono, in base ai dati disponibili, redditi appartenenti a questa categoria corrisposti a soggetti residenti in Moldova. L'analisi fa riferimento al fatto che, nella normativa previgente, non esisteva un articolo apposito per questa specifica voce del reddito, e che pertanto, finora, ogni casistica è ricaduta nel campo d'applicazione dell'art. 12, lettera a), della Convenzione U.R.S.S., per la quale al fine di evitare doppie imposizioni fiscali si prevedeva il credito d'imposta.

Al riguardo, si reputa necessario un chiarimento in merito alla possibilità che flussi d'imponibile prima rientranti nella disciplina generale (e quindi sottoposti alla legislazione tributaria moldava prima che a quella italiana) possano ora essere ricondotti nelle figure tipizzate di cui all'articolo in questione. In particolare, il quesito è se l'esclusività di imposizione delle plusvalenze dei beni immobili, dei beni mobili scorporati da stabili organizzazioni o da basi fisse, delle navi od aeromobili di cui al paragrafo 3, possa modificare l'attuale gettito per lo Stato italiano.

Articolo 14
(Professioni indipendenti)

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente: per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza. Nel primo caso, vale l'eccezione di matrice internazionale della base fissa abitualmente utilizzata, che rende imponibili nel paese dove essa è ubicata i redditi ad essa riferibili, o il criterio generale della residenza (183 giorni trascorsi presso lo Stato di produzione del reddito, mutuato dal precedente Trattato).

La RT computa una potenziale perdita di gettito pari a 6.000 euro, originata dalla perdita della potestà impositiva su redditi prodotti da professionisti italiani per compensi percepiti in Moldavia.

Al riguardo, avendo la RT preso a riferimento l'intero ammontare dei redditi a rischio vista l'entrata in vigore delle norme convenzionali, nulla da osservare.

Articolo 15
(Lavoro subordinato)

Il disposto dell'articolo 15 vale invece a circoscrivere le fattispecie di lavoro subordinato imponibili nello Stato estero di

effettuazione delle prestazioni, in deroga alla regola generale di tassabilità nello Stato di residenza del percettore. In particolare, per aversi imponibilità nello Stato ospitante, le prestazioni lavorative svolte nello Stato estero devono comportare una permanenza sul luogo di oltre 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, ovvero devono essere remunerate da un datore di lavoro dello Stato ospitante o da una base fissa/stabile organizzazione ivi insediata.

La RT evidenzia che tale formulazione consente di escludere le trasferte temporanee del personale di un'azienda nell'altro Stato (salvo il rispetto simultaneo delle condizioni prima descritte) dal perimetro impositivo dello Stato ospitante e non rileva variazioni di gettito.

Al riguardo, giova ricordare che alcune figure subordinate erano, nel precedente Trattato, esplicitamente e categoricamente escluse da imposizione da parte dello Stato d'effettuazione delle prestazioni, di talché ricadevano sempre nella casistica generale. Non essendovi più alcuna fattispecie derogatoria, si fa presente che alcune remunerazioni (si menzionano, in particolare, i collaboratori dei cantieri di costruzione, il personale delle rappresentanze permanente di enti turistici, i tecnici specializzati) potrebbero confluire nell'area impositiva della Repubblica moldava, di qui sottraendo gettito all'Erario italiano.

Articolo 17
(Artisti e sportivi)

I redditi percepiti da artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di effettuazione dell'attività, anche qualora i compensi non siano corrisposti direttamente al percettore finale, ma ad un intermediario quale la società/agenzia cui l'artista o lo sportivo sono legati.

La RT ritiene che la norma non produrrà modifiche significative di gettito non rilevandosi, né nel 2007 né nel 2008, alcun compenso erogato ad artisti o sportivi residenti in Moldova e rimanendo, comunque ed in via concorrente, la potestà impositiva italiana sui redditi percepiti dai corrispettivi italiani per le prestazioni tenute in Moldova.

Al riguardo, si sottolinea come vi fosse, nella precedente formulazione pattizia, una previsione derogatoria a favore delle "remunerazioni derivanti da attività svolte nel corso di manifestazioni artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche che abbiano luogo nel quadro di scambi previsti da Accordi culturali conclusi tra gli Stati contraenti" e delle "remunerazioni corrisposte alle persone fisiche che si trovano nell'altro Stato contraente in qualità di giornalisti o corrispondenti di altri organi di stampa, radio o televisione, che provengono da fonti situate fuori di questo altro Stato, nel corso di due anni dalla data di arrivo in detto altro Stato" per quanto concerne la tassazione nello Stato di effettuazione della *performance*.

Il venir meno di tali eccezioni potrebbe in futuro pregiudicare la totale imponibilità di tali redditi, percepiti da soggetti residenti in Italia, da parte delle Autorità italiane.

Articolo 21 ***(Studenti)***

L'articolo 21, nel disciplinare il trattamento fiscale delle fonti di sostentamento a favore di studenti o apprendisti che soggiornino nell'altro Stato contraente, esclude la tassabilità di tali somme a condizione che esse siano state erogate da soggetti non residenti nello Stato ospitante.

Pur non essendoci menzione in **RT**, ci si domanda **al riguardo** se, vista la difformità della previsione pattizia rispetto a quanto riportato nel paragrafo 2, lettera c) della precedente Convenzione¹⁰, possano sorgere effetti finanziariamente rilevanti in funzione dell'intensificarsi dei rapporti commerciali e di converso, delle relazioni accademiche fra i due Paesi.

¹⁰ Nel quale le borse di studio, di qualunque provenienza, erano esenti da tassazione da parte dello Stato di effettuazione degli studi.

Articolo 22
(Altri redditi)

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili di norma esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

La RT, nell'indagare gli effetti finanziari legati all'introduzione di tale disposizione, evidenzia un possibile effetto negativo originato dal venir meno della ritenuta italiana sulle prestazioni occasionali dei residenti moldavi per prestazioni avvenute in Italia, circostanza prima consentita dall'art. 12, lettera b), della precedente Convenzione URSS; effetto che viene quantificato in un minor gettito pari a 10.000 euro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>